



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 172 Del 31-12-25

Oggetto: Presa d'atto della Determinazione RAS "Direzione generale degli Enti Locali e Finanze", disposizioni in materia di attuazione del Comparto Unico di contrattazione collettiva della Regione e degli Enti Locali art. 18 c. 3, riparto risorse annualita' 2025, delle somme stanziare a favore del Comune di Sant'Anna Arresi e destinate alla contrattazione decentrata integrativa dei dipendenti. Indirizzi specifici alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per l'assegnazione delle risorse stanziare dalla R.A.S. e per l' integrazione del Fondo delle Risorse Decentrate parta variabile - Anno 2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 12:42 in Sant'Anna Arresi, nella Sede Comunale si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** per trattare gli affari posti all'Ordine del Giorno.

PRESIEDE L'ADUNANZA Dessì Paolo Luigi in qualità di Sindaco

Sono presenti i Sigg.ri **ASSESSORI**:

Dessì Paolo Luigi	Sindaco	P
Pintus Teresa	Vice Sindaco	P (collegato in modalità telematica)
Diana Fabio	Assessore	P (collegato in modalità telematica)
Fozzi Emanuela Maria	Assessore	P (collegato in modalità telematica)
Granella Antonio Costantino	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

PARTECIPA il SEGRETARIO COMUNALE Dessì Gloria.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità mista e in videoconferenza su piattaforma whatsapp, ai sensi del Regolamento avente ad oggetto " Disposizioni per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta Comunale del Comune di Sant'Anna Arresi" approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 13/04/2022;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 30/12/2025 avente ad oggetto **Presa d'atto della Determinazione RAS "Direzione generale degli Enti Locali e Finanze", disposizioni in materia di attuazione del Comparto Unico**

di contrattazione collettiva della Regione e degli Enti Locali art. 18 c. 3, riparto risorse annualita' 2025, delle somme stanziare a favore del Comune di Sant'Anna Arresi e destinate alla contrattazione decentrata integrativa dei dipendenti. Indirizzi specifici alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per l'assegnazione delle risorse stanziare dalla R.A.S. e per l'integrazione del Fondo delle Risorse Decentrate parta variabile - Anno 2025 presentata dall'ASSESSORA AL PERSONALE, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE che testualmente recita:

Premesso che:

- **la R.A.S.** ha dato avvio alla fase di perequazione tra il personale alle dipendenze della Regione e degli Enti Regionali e quello dei dipendenti delle Autonomie Locali, nell'ottica della razionalizzazione degli apparati amministrativi, finalizzata al miglioramento dell'efficacia ed efficienza degli apparati medesimi, dell'ottimizzazione dei Servizi Pubblici in favore dei cittadini, derivante dall'attuazione del decentramento amministrativo, al fine di evitare che sia perpetrato un trattamento discriminatorio dei lavoratori, in violazione dei principi di uguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione, oltre che dalle norme Euro Unitarie e dai contenuti della Direttiva CE n. 78/2000;

- **il Comparto Unico degli Enti Locali** è in corso di graduale realizzazione secondo gli impegni assunti dalla Regione Sardegna, da ultimo con propria delibera n. 46/29 del 29/11/2024; anche se è bene ricordare che il comparto Unico RAS EE. LL. è stato creato in Sardegna fin dal 2006 con la Legge Regionale n. 9/2006, con l'intento di rendere inter-operativo il personale della Regione e degli Enti Locali e nel contempo garantire una parificazione del trattamento giuridico ed economico il cui inizio è stato sancito nella medesima Deliberazione Regionale n. 46/29 del 29/11/2024;

Richiamati:

- **l'articolo 12 della LR 9/2006** che sancisce l'istituzione del comparto unico;

- **l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 18** (Legge di Stabilità 2024), che ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2026, per la contrattazione decentrata integrativa dei comuni, delle Unioni dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province della Sardegna, al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli Enti Locali a quello del personale del sistema Regione per dare inizio all'avvio del percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'Amministrazione Pubblica della Sardegna;

Rilevato che ai sensi del su richiamato art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 18 /2023, in conformità con le previsioni della Legge Regionale n. 9/2006, come ribadito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 46/29 del 29/11/2024, tali somme devono essere considerate quali **risorse aggiuntive e con vincolo di destinazione**, per la contrattazione decentrata integrativa, al fine di iniziare ad omogeneizzare il trattamento salariale, economico e giuridico dei dipendenti, degli Enti Locali con quello del personale del Sistema Regione, ai fini del ristoro economico delle attività che i dipendenti del Comune di Sant'Anna Arresi hanno svolto a seguito delle numerose e scadenzate Funzioni Trasferite dalla R.A.S. che hanno talvolta previsto anche l'obbligo allo spostamento delle ferie e la riorganizzazione degli uffici;

Atteso che la sostanziale, tendenziale e graduale equiparazione dei sistemi retributivi è ontologicamente radicata nel complesso trasferimento di competenze dalla Regione agli Enti Locali originata dalla riforma Costituzionale con Legge n. 3/2001 e dal connesso principio di sussidiarietà verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione.; infatti il principio di sussidiarietà secondo quanto espresso dalla consulta assegna dinamicità al riparto delle competenze legislative di cui all'art. 117 della Costituzione, giustificando lo spostamento delle funzioni alle amministrazioni prossime ai cittadini e che tale principio è compendiato da quello dell'adequatezza, il quale, postula che l'Ente assegnatario delle nuove competenze abbia le risorse necessarie per gestire le funzioni ricomprese, tra cui sono annoverabili, anche quelle per remunerare il personale ;

Evidenziato il fine di interesse pubblico impresso dal Legislatore Regionale, ossia l'armonizzazione di diritto e di fatto del trattamento economico e giuridico del personale del Comparto Funzioni Locali con il personale del Comparto Regionale; che il medesimo fine di interesse pubblico perseguito dal Legislatore Regionale scandisce i principi generali sull'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori, nonché, l'assenza di qualunque forma di discriminazione e che nel contesto delineato, il differente trattamento economico tra, Comparto Locale e Regionale, costituisce una forma di discriminazione in quanto, a parità di doveri, non corrispondono pari diritti;

Rilevato altresì che l'art. 36 della Costituzione statuisce che *“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”*;

Richiamati i limiti alla spesa del personale di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 (salario accessorio), dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 nonché del comma 557 della legge n. 296/2006 (spesa complessiva del personale che include il salario accessorio) costituenti vincoli di finanza pubblica il cui saldo finale scaturisce da spese detraibili e indetraibili;

Rilevato che il Decreto Legge n. 34/2019 ha soppiantato il concetto della spesa storica con il principio di sostenibilità della spesa del personale;

Avuta lettura, al riguardo, della Deliberazione 111/2022/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia la quale rimarca che *“se la finalità del legislatore, è, dunque, quella di evitare che un ente pubblico, che ha costruito i propri equilibri di bilancio nel rispetto dei limiti suddetti, possa, inopinatamente pregiudicarli attraverso ingiustificati incrementi di spesa del personale, questo rischio non sussiste nella fattispecie in cui la stessa non grava sul bilancio dell'Ente, in quanto spesa finanziata da altri soggetti pubblici o privati”*; perciò il supremo Organo Contabile ammette con evidenza che, *“la possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, nel caso in cui le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero - finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci”*;

Parimenti nella deliberazione n. 23/2017/QMIG, richiamando in motivazione quanto già affermato nella precedente deliberazione n. 20/2017/QMIG, ha ricordato come per le spese etero - finanziate, *“la giurisprudenza della Corte ha ammesso la non applicabilità dei limiti di spesa prevista in materia di personale, non incidendo sulla gestione del bilancio per l'esercizio delle ordinarie funzioni, che gravano, invece sulle risorse proprie dell'ente”*;

Coerentemente l'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, che, a sua volta, richiama l'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL Funzioni Locali 2018-2021 individua nelle risorse detraibili dal limite quelle che, giacché *“derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”*, sono escluse dal limite del fondo del salario accessorio, in considerazione anche di quanto affermato dalla Delibera della Giunta, che collega tale Contributo Regionale all'esercizio delle funzioni trasferite dalla Regione al sistema degli Enti Locali a partire proprio dalla L. R. n. 9/2006;

Dato atto, per quanto sopra rappresentato, che le risorse addizionali assegnate dalla Regione Sardegna rappresentano componenti detraibili rispetto al calcolo dei limiti di spesa del personale dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, dell'art. 33 comma 2 del D. L. n. 34/2019 nonché del comma 557 della legge n. 296/2006, stante il carattere vincolato delle risorse da utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 cit. esclusivamente per la contrattazione decentrata integrativa;

Rilevato che una diversa interpretazione comprometterebbe la chiara e inequivocabile volontà politica di istituire un Comparto Unico, volto a garantire pari opportunità in termini di diritti e doveri. Al contrario, con evidenti ulteriori disparità di trattamento, si rischierebbe di penalizzare coloro che, trovandosi con limiti incipienti, del fondo, sarebbero impossibilitati ad utilizzare non solo le risorse del 2024 ma anche quelle delle annualità successive, qualora ci siano ritardi nell'applicazione dell'allora redigendo Contratto RAS – EE. LL.;

Richiamata la nota A.N.C.I. Prot. n. 1364 del 26/11/2024, avente ad oggetto, *“Comparto Unico dei dipendenti del Sistema Regionale e degli Enti Locali”* rispettivamente, sottoscritta a doppia firma del Presidente del Consiglio Regionale Anci Sardegna e del Presidente Anci Sardegna, **quale motivazione per relationem**, nella quale viene preliminarmente significato che l'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna, asserisce *“quanto segue: Di essere non solo favorevole al Comparto Unico dei dipendenti Regionali e degli Enti locali ma di essere stata forza propulsiva affinché il Comparto Unico venga realizzato” ed ancora “Di essere assolutamente favorevole a tutti i miglioramenti salariali definibili in maniera giuridicamente idonea, a vantaggio dei dipendenti dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane anche, come forma transitoria, prima dell'effettiva applicazione del Comparto Unico”*;

Visto l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali e dalla Legge, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il triennio 2019-2021, relativo al personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 16 novembre 2022;

Visto l'art. 7, commi 1, 2 e 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, che testualmente dispone: 1. *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti Territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della Delegazione di parte Datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”*;

Constatato che gli oneri rivenienti dalla concreta attuazione degli indirizzi di cui sopra trovano copertura nel trasferimento della Regione Sardegna, vincolato e destinato al pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale dipendente, nonché dei relativi oneri riflessi; e che pertanto, qualora il Contributo Regionale venisse meno, le spese ad esso correlate cesserebbero di esistere;

Rilevato che in tutte le fattispecie contemplate nel presente atto la competenza a Deliberare deve essere ricondotta all'organo esecutivo, in forza del combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000, e s. m. e i.;

Richiamati, nell'ordine:

- **l'art. 40, comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 165/2001**, e s. m. e i., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto delle disposizioni relative all'erogazione di trattamenti economici accessori e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun Ente e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;

- **l'art. 23 del D.lgs. 75/2017**, il quale stabilisce che: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

- **l'art. 33 comma 2, del D. L. 34/2019**, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, modalità illustrata nel D. M. attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11/12/2019, prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

- dato atto che le risorse finanziarie destinate al salario accessorio vengono determinate annualmente dagli Enti, distinte in risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

- evidenziato che le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata Contratti Collettivi Integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali o che disciplinano materie non espressamente previste per tale livello negoziale;

dato atto che le attività di Costituzione del Fondo Risorse Decentrate parte fissa costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione redatto con atto dirigenziale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge e di Contratto Collettivo di Lavoro mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali di esclusiva competenza dell'Organo competente;

- **l'articolo 2 “Disposizioni in materia di Enti Locali e Politiche Territoriali”, comma 2 della Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n. 18, (Legge di Stabilità 2024)** nella parte in cui espressamente dispone che *“Al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione, la Regione avvia il percorso istituzionale per l'attuazione*

del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2ter, della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2024, euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2026, per la contrattazione decentrata integrativa dei comuni, delle unioni dei comuni, delle città metropolitane e delle province della Sardegna (per i 10 000.000 graverà sul Capitolo SC09.2302 missione 18 - programma 01 - titolo 1 – C.d. R. 00.04.01.02, a carico del Bilancio Regione per l'anno 2024)";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 12 dicembre 2025, “Legge regionale 09 ottobre 2025 n 28 (disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali), art. 18 comma 3 “Criteri per l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2025, con qui sono stati individuati i criteri per la ripartizione delle somme;

Preso atto che i criteri indicati dalla sopra citata Deliberazione di riparto dei 12 milioni di euro per l’anno 2025 sono i seguenti:

- ripartizione proporzionale al numero del personale dipendente di ciascun ente alla data del 31 dicembre 2022 secondo il criterio già previsto nella Deliberazione G.R. n.46/29 del 29 novembre 2024 per l'assegnazione delle risorse finanziarie relative all’esercizio 2024;
- relativamente agli Enti di area vasta, con riferimento alla consistenza numerica dei dipendenti alla data di indizione delle elezioni di secondo livello (31 luglio 2025) comunicata con dichiarazione asseverata dal rappresentante legale dell’Ente, alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze;

Preso atto che con determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 6241 del 17/12/2025, avente ad oggetto la “Legge regionale 09 ottobre 2025, n.28 (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali), art. 18 comma 3 – riparto risorse annualità 2025, è stata assegnata al Comune di Sant’Anna Arresi la somma complessiva di **€. 17991,00** per un totale di dipendenti pari a 16;

Richiamate le proprie deliberazioni di autorizzazione alla delegazione trattante di sottoscrizione definitiva dei Contratti Decentrati integrativi dei dipendenti dell’Ente, certificate dal Revisore dei conti;

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 20/2024, che in relazione alla esatta interpretazione del principio contabile applicato di cui al punto 5.2. dell’allegato 4/2 al D.lgs., 118/20011 e sulla scorta delle precedenti pronunce sull’argomento, enuncia il seguente principio di diritto: «*Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, **confluiscono nella quota vincolata** del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;*»

Dato atto che, affinché le risorse assegnate dalla RAS in relazione al numero totale dei dipendenti e dirigenti al 31/12/2022 possano essere ricomprese tra le risorse decentrate di parte variabile, e come tali confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2025, si rende necessario ed urgente, previa certificazione da parte del Revisori dei conti, di procedere

all'integrazione dei rispettivi fondi proporzionalmente al numero dei dipendenti, rinviando ad una successiva data l'effettiva contrattazione e destinazione specifica delle relative risorse;

Accertato che, dal conto annuale preso a riferimento, i dipendenti in servizio al **31.12.2022** sono pari a **16 dipendenti**;

Dato atto, che l'importo assegnato al Comune di Sant'Anna Arresi cifrato in **€. 17991,00** per un totale di dipendenti pari a 16, comporta, di destinare ad integrazione del Fondo parte variabile;

Ritenuto di dover assegnare gli indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la ripartizione delle risorse assegnata da ultimo con atto n.129 del 03/11/2025 complessivamente cifrato in **€. 17991,00** e ricomprendente anche gli oneri riflessi (CPDEL e IRAP);

Accertato che la giurisprudenza della Corte dei Conti, come già evidenziato (Deliberazione Sez. Aut. n. 23/2017/QMIG; Deliberazione Sez. Aut. N. 20/2017/QMIG; Sez. Reg. Contr. Lombardia/111/2022/PAR) ha più volte evidenziato che la possibilità del superamento dei limiti di spesa del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 **deve ritenersi, comunque, consentita, nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa senza impattare sui bilanci dell'Ente**, chiarendo, in particolare che, *“Ciò che rileva non sono le modalità e/ o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero - finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell'Ente Locale.”*;

Richiamato il CCDI 2025 sottoscritto in data 30/12/2025 acquisito al prot. n. 15337 pari data;

Dato atto, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare l'integrazione la parte variabile dei Fondi destinati ai dipendenti secondo le misure sopradescritte dando atto che le stesse, a livello contabile e previa acquisizione del parere del Revisore dei conti, le relative risorse confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione in avanzo vincolato.

VISTO l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, sulla proposta in esame del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

con votazione unanime, presenti 5 componenti della Giunta;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria, affinché ponga in essere tutti gli atti conseguenti di costituzione ed integrazione dei Fondi per le risorse decentrate relativo all'anno 2025, secondo le linee, i criteri ed i limiti citati in premessa e nello specifico:
 - ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ad integrazione del Fondo parte variabile Dipendenti **€.17991,00**;

3) di trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria, per i provvedimenti di conseguenza ed al revisore dei conti per l'acquisizione del prescritto parere, compresa l'informazione successiva alle OO.SS., e alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente;

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART. 147 BIS
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTAB.**

Data: 30-12-2025

Il Responsabile del servizio
F.to Cogotti Rita

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 30-12-2025

Il Responsabile del servizio
F.to Cogotti Rita

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dessì Paolo Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dessì Gloria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune – al n. - per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/12/2025
Li, 31/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dessì Gloria

[] ESECUTIVA 31/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dessì Gloria

[]ANNULLATA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì 31/12/2025